

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

18° anno n. L 60

6 marzo 1975

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 562/75 della Commissione, del 5 marzo 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 563/75 della Commissione, del 5 marzo 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 564/75 della Commissione, del 4 marzo 1975, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi importati . . . . . 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 565/75 della Commissione, del 3 marzo 1975, relativo alla classificazione di merci della sottovoce 15.01 A della tariffa doganale comune . . . 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 566/75 della Commissione, del 5 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1143/74 per quanto riguarda l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 . . . . 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 567/75 della Commissione, del 5 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 2163/74 della Commissione per quanto riguarda la data limite di macellazione degli animali che possono formare oggetto del premio per un'ordinata immissione in commercio di taluni bovini adulti destinati alla macellazione . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 568/75 della Commissione, del 5 marzo 1975, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 569/75 della Commissione, del 5 marzo 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso . . . . . 13

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 570/75 della Commissione, del 5 marzo 1975, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . . 17

Regolamento (CEE) n. 571/75 della Commissione, del 5 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 539/75 della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione . . . . . 19

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

75/149/CEE :

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 1975, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la prima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 232/75 . . . . . 20

75/150/CEE :

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1975, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3037/74 . . . . . 22

75/151/CEE :

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1975, di non dare seguito alle offerte presentate il 20 febbraio 1975 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 280/75 . . . . . 23

75/152/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1975, relativo all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Belgio in conformità alla direttiva 72/161/CEE** 24

75/153/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1975, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in conformità alla direttiva 72/161/CEE** 26

---

**Rettifiche**

Rettifica al regolamento (CEE) n. 503/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso (GU n. L 55 del 1° 3. 1975) . . . . . 27

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 562/75 DELLA COMMISSIONE**

del 5 marzo 1975

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 marzo 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	38,74
10.01 B	Frumento duro	15,86 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
10.02	Segala	47,26 <sup>(5)</sup>
10.03	Orzo	16,32
10.04	Avena	22,75
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	29,09 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0,94
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	32,72
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(4)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	73,40
11.01 B	Farine di segala	85,34
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	43,48
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	78,36

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 UC/t.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(5)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 563/75 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del  
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune  
dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ul-  
timo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>, in particolare  
l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai pre-  
lievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regola-  
mento (CEE) n. 2017/74<sup>(3)</sup> e dai successivi regola-  
menti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei  
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi  
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle alle-  
gate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai pre-  
lievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e  
di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n.  
120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato  
del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo  
1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 210 del 1<sup>o</sup>. 8. 1974, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 marzo 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine <sup>(1)</sup>

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	12,00	12,00	14,12
10.02	Segala	0	8,47	8,47	8,47
10.03	Orzo	0	5,81	5,81	18,68
10.04	Avena	0	2,47	2,47	7,41
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,56	1,56	1,56
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	5,73
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	3,28	3,28	3,28
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

## B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,034	1,034	3,325	3,325
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,773	0,773	2,484	2,484
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,901	0,901	2,895	2,895

**REGOLAMENTO (CEE) N. 564/75 DELLA COMMISSIONE**

del 4 marzo 1975

**che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi importati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1937/74 del 24 luglio 1974 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1570/70 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1975.

*Per la Commissione*

F. O. GUNDELACH

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.<sup>(2)</sup> GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25.

## ALLEGATO

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari/100 kg lordi						
		FB/Flux	Dkr	DM	FF	Lit.	Fl.	£
1.	Limoni :							
1.1	— Spagna . . . . .	1 232	195,46	82,48	150,21	22 633	84,78	14,84
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria . . . . .	857	135,98	57,38	104,51	15 746	58,98	10,32
1.3	— Paesi dell'Africa australe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
1.4	— Altri paesi dell'Africa e rivieraschi del Mediterraneo	1 109	176,02	74,28	135,28	20 382	76,35	13,36
1.5	— USA . . . . .	1 163	184,58	77,89	146,86	21 374	80,07	14,01
1.6	— Altri paesi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
2.	Arance dolci :							
2.1	— Paesi rivieraschi del Mediterraneo :							
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne) Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltesi bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin	720	114,25	48,21	87,80	13 230	49,56	8,67
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltesi sanguigne . . . . .	816	129,52	54,66	99,54	14 998	56,18	9,83
2.1.3	— Altre varietà . . . . .	553	87,77	37,04	67,45	10 163	38,07	6,66
2.2	— Paesi dell'Africa australe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
2.3	— USA . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
2.4	— Brasile . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
2.5	— Altri paesi . . . . .	864	137,14	57,87	105,39	15 880	59,49	10,41
3.	Pompelmi e pomeli :							
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia . . . . .	831	131,83	55,63	101,31	15 265	57,18	10,00
3.3	— Paesi dell'Africa australe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
3.4	— USA . . . . .	1 131	179,39	75,70	137,86	20 772	77,81	13,62
3.5	— Altri paesi d'America . . . . .	911	144,55	61,00	111,09	16 738	62,70	10,97
3.6	— Altri paesi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
4.	Clementine . . . . .	2 297	364,44	153,80	280,08	42 201	158,09	27,67
5.	Mandarini, compresi gli Wilkings . . . . .	1 761	279,38	117,90	214,71	32 350	121,19	21,21
6.	Monreales e mandarini Satsumas . . . . .	1 526	242,14	102,18	186,09	28 038	105,03	18,38
7.	Tangerini . . . . .	—	—	—	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 565/75 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 marzo 1975**  
**relativo alla classificazione di merci della sottovoce 15.01 A della tariffa**  
**doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica<sup>(2)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 3,

considerando che sono necessarie disposizioni volte a garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione dello strutto e altri grassi di maiale, quando contengano piccole quantità di altri grassi;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2658/74<sup>(4)</sup>, prevede alla sottovoce 15.01 A lo strutto e gli altri grassi di maiale;

considerando che lo strutto e gli altri grassi di maiale, anche se contengono altri grassi, restano classificati nella sottovoce 15.01 A, purché conservino il carattere di strutto o di altri grassi di maiale;

considerando che i suddetti prodotti — tenute presenti le esigenze tecniche e commerciali — per conservare il loro carattere di strutto o di altri grassi di maiale, possono contenere altri grassi solo in misura ridotta; che in tal caso, conformemente alla tecnologia attuale del settore e alla luce delle ricerche effettuate, gli strutti e altri grassi di maiale della sottovoce 15.01 A presentano simultaneamente i criteri di cui all'articolo 1;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1975.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli strutti e gli altri grassi di maiale contenenti piccole quantità di altri grassi, rientrano nella tariffa doganale comune, nella sottovoce 15.01 A, solo quando presentano simultaneamente:

- un indice di Bömer uguale o superiore a 72 determinato secondo il metodo dell'etere dietilico (metodo ISO/DIS 3577),
- i rapporti seguenti:

$$\frac{C_{14} \text{ totali} + C_{15} \text{ totali}}{C_{16}} \times 100 \leq 10,$$

$$\frac{C_{18 : 3}}{C_{16}} \times 100 \leq 8,$$

$C_{14}$  totali che rappresenta il tenore totale di acidi contenenti 14 atomi di carbonio,

$C_{15}$  totali che rappresenta il tenore totale di acidi contenenti 15 atomi di carbonio,

$C_{16}$  che rappresenta il tenore di acido palmitico;

$C_{18 : 3}$  che rappresenta il tenore di acido linolenico,

gli acidi grassi sono determinati mediante gas-cromatografia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 295 del 1<sup>o</sup>. 11. 1974, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 566/75 DELLA COMMISSIONE**

del 5 marzo 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1143/74 per quanto riguarda l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3576/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, che proroga e modifica il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1253/73 relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus Sherry », originario e in provenienza da Cipro, ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3298/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/74<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3576/73 è stato prorogato fino al 31 dicembre 1975 con regolamento (CEE) n. 3298/74; che è pertanto necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 1143/74 della Commissione, del 7 maggio 1974, che fissa le modalità d'applicazione e l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2178/74<sup>(6)</sup>;

considerando che, se si applica il criterio stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3576/73, secondo il quale l'importo dell'aiuto concesso ai prodotti comunitari deve essere calcolato in base alla differenza esistente fra i prezzi dei prodotti vinicoli comunitari sui mercati britannico e irlandese e i prezzi dei prodotti vinicoli esportati con

la menzione « Cyprus Sherry », detto importo deve essere fissato a 38 UC/hl per il prodotto con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°, e a 5 UC/hl per il prodotto con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22° per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1143/74 è sostituito dal seguente:

« L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3576/73 è fissato, per i prodotti per i quali le formalità doganali di spedizione sono state espletate nel periodo

- dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974: a 24 UC/hl
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975:
  - a 38 UC/hl per il prodotto con gradazione effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°;
  - a 5 UC/hl per il prodotto con gradazione effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°.

*Articolo 2*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1143/74, il testo del paragrafo 2 è soppresso.

Il paragrafo 3 dello stesso articolo diventa paragrafo 2.

*Articolo 3*

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1143/74, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 30. 12. 1974, pag. 68.

<sup>(3)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 338 del 17. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 126 dell'8. 5. 1974, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU n. L 230 del 21. 8. 1974, pag. 11.

« 2. Se il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3576/73 non è prorogato oltre il 31 dicembre 1975, il livello dell'aiuto da prendere in considerazione per determinare l'importo di cui al paragrafo 1 è quello valido al 31 dicembre 1975 ».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 567/75 DELLA COMMISSIONE**

del 5 marzo 1975

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2163/74 della Commissione per quanto riguarda la data limite di macellazione degli animali che possono formare oggetto del premio per un'ordinata immissione in commercio di taluni bovini adulti destinati alla macellazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1967/74 del Consiglio, del 23 luglio 1974, che istituisce un regime di premio per un'ordinata immissione in commercio di taluni bovini adulti destinati alla macellazione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 462/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera g),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2163/74 della Commissione, del 14 agosto 1974, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di premio per un'ordinata immissione in commercio di taluni bovini adulti destinati alla macellazione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2586/74<sup>(6)</sup>, dispone che ogni animale per il quale è stato concesso il premio in funzione della data di prima immissione in commercio ai fini della macellazione deve essere macellato al più tardi il 28 febbraio 1975;

considerando che il regolamento (CEE) n. 462/75 ha rinviato dal 28 febbraio 1975 al 30 aprile 1975 la data limite per la concessione del premio; che è pertanto necessario adattare corrispondentemente la data di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2163/74;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2163/74, la data del 28 febbraio 1975 è sostituita da quella del 30 aprile 1975.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5. marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

(3) GU n. L 206 del 27. 7. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 2.

(5) GU n. L 226 del 15. 8. 1974, pag. 30.

(6) GU n. L 276 dell'11. 10. 1974, pag. 28.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 568/75 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 1975****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 550/75 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 58 del 4. 3. 1975, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 marzo 1975 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	26,50 22,50 <sup>(1)</sup>  26,50 22,50 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 569/75 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 1975****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica<sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/74<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 503/75<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/75<sup>(7)</sup>;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 503/75 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 503/75, modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 27 del 1º. 2. 1973, pag. 25.

(3) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 29 del 1º. 2. 1973, pag. 26.

(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

(6) GU n. L 55 del 1º. 3. 1975, pag. 7.

(7) GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 26.

## ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.01 B	8,71	12,87	14,00
10.03	6,28	10,74	18,00

## ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/t.t.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
07.06 A	0,113	0-193	0-324
11.01 C (1)	0,879	1-504	2-520
11.02 A I a) (1)	1,213	1-848	2-600
11.02 A III (1)	0,879	1-504	2-520
11.02 B I a) 1 (1)	0,879	1-504	2-520
11.02 B I b) 1 (1)	0,879	1-504	2-520
11.02 C III (1)	0,879	1-504	2-520
11.02 D III (1)	0,641	1-095	1-836
11.02 E I a) 1 (1)	0,641	1-095	1-836
11.02 E I b) 1 (1)	0,879	1-504	2-520
11.02 F III (1)	0,641	1-095	1-836
11.06 A	0,113	0-193	0-324
11.07 A II a)	1,118	1-912	3-204
11.07 A II b)	0,835	1-428	2-394
11.07 B	0,973	1-665	2-790
23.02 A I a)	0,109	0-247	0-627
23.02 A I b) 1	0,109	0-247	0-627
23.02 A I b) 2	0,109	0-247	0-627
23.02 A II a)	0,109	0-247	0-627
23.02 A II b)	0,109	0-247	0-627

(1) Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

(1) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

- (<sup>1</sup>) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen:
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
  - einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.
- Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.
- (<sup>1</sup>) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
  - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.
- (<sup>1</sup>) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd:
- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
  - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste: 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.
- Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.
- (<sup>1</sup>) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications:
- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
  - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.
- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 570/75 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 1975****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 449/75<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 561/75<sup>(6)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(7)</sup> conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73<sup>(9)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 449/75, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 26. 2. 1975, pag. 9.<sup>(6)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 30.<sup>(7)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(8)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.<sup>(9)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 marzo 1975 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
07.06 A	0,316 <sup>(1)</sup>	0,196 <sup>(1)</sup>
11.01 C <sup>(2)</sup>	3,661	3,161
11.01 D <sup>(2)</sup>	4,518	4,018
11.02 A II <sup>(2)</sup>	8,883	8,383
11.02 A III <sup>(2)</sup>	3,661	3,161
11.02 A IV <sup>(2)</sup>	4,518	4,018
11.02 B I a) 1 <sup>(2)</sup>	3,060	2,810
11.02 B I a) 2 aa)	2,527	2,277
11.02 B I a) 2 bb) <sup>(2)</sup>	4,268	4,018
11.02 B I b) 1 <sup>(2)</sup>	3,060	2,810
11.02 B I b) 2 <sup>(2)</sup>	4,268	4,018
11.02 B II b) <sup>(2)</sup>	6,444	6,194
11.02 C II <sup>(2)</sup>	7,701	7,451
11.02 C III <sup>(2)</sup>	4,890	4,390
11.02 C IV <sup>(2)</sup>	3,821	3,571
11.02 D II <sup>(2)</sup>	5,000	4,750
11.02 D III <sup>(2)</sup>	2,041	1,791
11.02 D IV <sup>(2)</sup>	2,527	2,277
11.02 E I a) 1 <sup>(2)</sup>	2,041	1,791
11.02 E I a) 2 <sup>(2)</sup>	2,527	2,277
11.02 E I b) 1 <sup>(2)</sup>	4,012	3,512
11.02 E I b) 2 <sup>(2)</sup>	4,964	4,464
11.02 E II b) <sup>(2)</sup>	8,883	8,383
11.02 F II <sup>(2)</sup>	8,883	8,383
11.02 F III <sup>(2)</sup>	3,661	3,161
11.02 F IV <sup>(2)</sup>	4,518	4,018
11.06 A	0,566	0,136
11.07 A II a)	4,026 <sup>(4)</sup>	3,126
11.07 A II b)	3,235	2,335
11.07 B	3,622 <sup>(4)</sup>	2,722
23.02 A I a)	0,824	0,824
23.02 A I b) 1	1,319	1,319
23.02 A I b) 2	2,637	2,637
23.02 A II a)	0,659	0,659
23.02 A II b)	2,637	2,637

<sup>(1)</sup> Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02

<sup>(4)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 3375/73 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 571/75 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 539/75 della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 539/75 <sup>(3)</sup>; che una verifica ha rivelato che per un errore di trascrizione gli importi compensativi per i prodotti delle

sottovoci tariffarie 23.07 B I a) 2, 23.07 B I b) 2 e 23.07 B I c) 2 e le note (4), (5) e (6) non sono stati correttamente fissati; che occorre pertanto modificare il regolamento in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I, parte 1, al regolamento (CEE) n. 539/75 gli importi che figurano a fronte delle sottovoci tariffarie 23.07 B I a) 2, 23.07 B I b) 2 e 23.07 B I c) 2 e le note (4), (5) e (6) sono sostituiti dai seguenti importi:

Numero della tariffa doganale comune	Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione			Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione			
	Deutschland DM/100 kg	Belgique/ Luxembourg FB/Flux/100 kg	Nederland Fl./100 kg	United Kingdom £/100 kg	Ireland £/100 kg	Italia Lit./100 kg	France FF/100 kg
1	2	3	4	5	6	7	8
23.07 B I a) 2	6,41 <sup>(4)</sup>	19,6 <sup>(4)</sup>	1,34 <sup>(4)</sup>	1,079 <sup>(4)</sup>	0,881 <sup>(4)</sup>	623 <sup>(4)</sup>	4,59 <sup>(4)</sup>
23.07 B I b) 2	7,83 <sup>(5)</sup>	23,9 <sup>(5)</sup>	1,64 <sup>(5)</sup>	1,266 <sup>(5)</sup>	1,054 <sup>(5)</sup>	760 <sup>(5)</sup>	5,60 <sup>(5)</sup>
23.07 B I c) 2	9,94 <sup>(6)</sup>	30,4 <sup>(6)</sup>	2,09 <sup>(6)</sup>	1,543 <sup>(6)</sup>	1,309 <sup>(6)</sup>	962 <sup>(6)</sup>	7,09 <sup>(6)</sup>

<sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> Negli scambi con i paesi terzi a tali importi si applica il coefficiente di:<sup>(4)</sup> 1,606  
<sup>(5)</sup> 1,533  
<sup>(6)</sup> 1,420*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1975. Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 3 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1975.

*Per la Commissione*  
P. J. LARDINOIS  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 2.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1975

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la prima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 232/75

(75/149/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati<sup>(5)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi di vendita e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della prima gara particolare, i prezzi minimi al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza i depositi cauzionali di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la prima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 232/75 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 febbraio 1975, i prezzi minimi di vendita, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, comma 2, del suddetto regolamento, e i depositi cauzionali di trasformazione sono fissati come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 45.

Tenore in materia grassa del burro	Destinazione del burro (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 232/75)	Prezzo minimo di vendita in UC per 100 kg di burro	Deposito cauzionale di trasformazione in UC per 100 kg di burro
Uguale o superiore a 82 %	Formula A	95	125
	Formula B	120	100

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1975

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3037/74

(75/150/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che con regolamento (CEE) n. 3037/74 della Commissione, del 2 dicembre 1974<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/74<sup>(6)</sup>, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi; che nel bando di gara<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo il 5 febbraio 1975<sup>(8)</sup>, allegato a detto regolamento, il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 30 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 180 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi è fissato, sulla base delle offerte presentate il 20 febbraio 1975 a 3,80 unità di conto per tonnellata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 179 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 3. 12. 1974, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 346 del 24. 12. 1974, pag. 38.<sup>(7)</sup> GU n. C 152 del 3. 12. 1974, pag. 6.<sup>(8)</sup> GU n. C 27 del 5. 2. 1975, pag. 2.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1975

di non dare seguito alle offerte presentate il 20 febbraio 1975 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 280/75

(75/151/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 4 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 280/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi terzi<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 280/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 280/75, la Commissione decide, sulla base delle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, di fissare sia una restituzione massima all'esportazione tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE, sia un prelievo minimo all'e-

sportazione tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, sia di non dar seguito alla gara;

considerando che, data la situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto, nessuna delle offerte presentate consente di fissare una restituzione massima in conformità dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE, ovvero un prelievo minimo in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73; che è quindi opportuno non dar seguito alla gara;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate il 20 febbraio 1975 nell'ambito della gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 280/75.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 2.

(5) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

(6) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.

(7) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 11.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1975

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Belgio in conformità alla direttiva 72/161/CEE

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(75/152/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/161/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, il 7 ottobre 1974, il 6 gennaio 1975 e il 6 febbraio 1975, il governo belga ha comunicato:

- il decreto reale del 23 agosto 1974 modificato dal decreto reale del 12 gennaio 1975 relativo alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura,
- il decreto ministeriale del 23 agosto 1974 modificato dai decreti ministeriali del 20 novembre 1974 e 27 gennaio 1975 per l'applicazione del decreto reale relativo alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura;

considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE la Commissione deve esaminare se, in considerazione della conformità di tali disposizioni alla direttiva suddetta e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità;

considerando che lo scopo essenziale del titolo II della direttiva 72/161/CEE è di consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato i diciotto anni di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna;

considerando che per il raggiungimento di tale scopo gli Stati membri devono, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE, istituire, in aggiunta al normale sistema di formazione agricola esistente nel loro territorio, un regime di incoraggiamento delle azioni intese a fornire agli imprenditori, ai salariati e ai coadiuvanti familiari agricoli una formazione complementare, sia generale, sia tecnica e economica;

considerando che, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese effettuate nel quadro delle succitate misure fino ad un importo di 1 500 unità di conto per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni atto a consentire la formazione e la promozione professionale dell'interessato;

considerando che il decreto reale e il decreto ministeriale del 23 agosto 1974 di cui sopra sono conformi agli obiettivi di cui al titolo II della citata direttiva e istituiscono tra l'altro cicli completi di formazione e di perfezionamento intesi a migliorare sensibilmente le conoscenze professionali degli agricoltori o a fornire loro nuove cognizioni;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che la presente decisione tiene conto del parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il decreto reale del 23 agosto 1974 modificato dal decreto reale del 12 gennaio 1975, comunicato dal governo belga, relativo alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, nonché il decreto ministeriale del 23 agosto 1974 modificato dai decreti ministeriali del 20 novembre 1974 e 27 gennaio 1975 per l'applicazione del suddetto decreto reale soddisfano ai requisiti per un

<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 8 della succitata direttiva 72/161/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1975.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 25 febbraio 1975

**relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in conformità alla direttiva 72/161/CEE**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(75/153/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/161/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, il 27 novembre 1974 il governo irlandese ha comunicato il programma di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

considerando che in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE la Commissione deve esaminare se, in considerazione della conformità di tali disposizioni alla direttiva suddetta e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità;

considerando che lo scopo essenziale del titolo II della direttiva 72/161/CEE è di consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato l'età di diciotto anni di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna;

considerando che per il raggiungimento di tale scopo gli Stati membri devono, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE, istituire, in aggiunta al normale sistema di formazione agricola esistente nel loro territorio, un regime di incoraggiamento delle azioni intese a fornire agli imprenditori, ai salariati e ai coadiuvanti familiari agricoli una formazione complementare, sia generale, sia tecnica e economica;

considerando che, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati

membri il 25 % delle spese effettuate nel quadro delle succitate misure fino ad un importo massimo di 1 500 unità di conto per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni atto a consentire la formazione e la promozione professionale dell'interessato;

considerando che il programma di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura di cui sopra è conforme agli obiettivi di cui al titolo II della citata direttiva e istituisce tra l'altro cicli completi di formazione e di perfezionamento intesi a migliorare sensibilmente le conoscenze professionali degli agricoltori o a fornire loro nuove cognizioni;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che la presente decisione tiene conto del parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, comunicato dal governo irlandese, soddisfa ai requisiti per un intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 8 della succitata direttiva 72/161/CEE.

*Articolo 2*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 503/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1975)*

Pagina 8, allegato A, voci 10.05 B e 10.07 B, colonna UK,

<i>anziché:</i>	• 10.05 B	0
	10.07 B	27.79 •
<i>leggasi:</i>	• 10.05 B	27.79
	10.07 B	0 •

---